



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

ORDINANZA n. 504 del 30 dicembre 2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente in materia di prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili prorogato sino al 31 luglio 2021;

VISTA la legge n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dal dl n. 19/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VISTO il dl n. 221 del 24 dicembre 2021 con il quale è stato, tra l'altro, prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica, tramite l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti;

VISTO il dl n. 19 del 25 marzo 2020 e in particolare l'art. 3, comma 2, con il quale viene stabilito che i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto;

VALUTATO che la presente ordinanza non contrasta con le finalità perseguite dalla sopra citata normativa e non eccede i limiti di oggetto di cui al comma 1 del dl n. 19 del 25 marzo 2020;

RILEVATO che l'andamento della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia connesso al diffondersi anche nel nostro territorio delle varianti del virus, in particolare la OMICRON, richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus;

RITENUTO che la descritta situazione impone di scongiurare le occasioni più rischiose di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione nel Comune di Belvedere Marittimo;

TENUTO CONTO della situazione sanitaria in atto e della necessità di contenere nuovi focolai, assai probabili in concomitanza della festività di San Silvestro 2021 e Capodanno 2022;

RITENUTO opportuno, pertanto, adottare provvedimenti volti a contenere il rischio di contagio per i cittadini, prevedendo misure di carattere preventivo e precauzionale;

DATO atto che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo prioritaria la tutela del bene primario della salute dei cittadini;

VISTI gli artt. 50 e 54 del decreto lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente statuto comunale;

RITENUTO che sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente necessitato dal preminente interesse pubblico;

ORDINA

- la **CHIUSURA** nei giorni 31 dicembre 2021 e 01 gennaio 2022 dalle ore 21,00 alle ore 05,00 dei pubblici esercizi in cui viene svolta in via principale attività di bar anche se detta attività non è indicata a "livello commerciale" come attività principale;
- è fatto **DIVIETO** dalle ore 00,00 del 31 dicembre 2021 alle ore 24,00 del 01 gennaio 2022 di consumo e detenzione di bevande alcoliche o superalcoliche nelle vie, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e in tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico;
- è fatto **DIVIETO** di diffusione di musica dal vivo e/o mediante strumentazione musicale e/o riprodotta, sia all'interno che all'esterno dei locali, che possa creare intrattenimento e, quindi, possibili assembramenti;

INVITA

Gli esercenti al rigoroso controllo delle norme ANTICOID e a far rispettare la normativa agli avventori;

ORDINA

Alla Polizia Locale di Belvedere Marittimo, con il supporto del Comando Stazione locale dei Carabinieri, di far rispettare le prescrizioni sopra riportate;

DISPONE

- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento;

- Che il presente provvedimento venga trasmesso a S.E. il Prefetto di Cosenza, al Questore di Cosenza, al Comando Provinciale Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Che la presente ordinanza venga notificata mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale;


AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato:

il mancato rispetto delle misure di contenimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del dl n. 33/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 74/2020, da un minimo di euro 400,00 ad un massimo di euro 1000,00;

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. n. 267/2000, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari a euro 50,00;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria o in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni dalla pubblicazione.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

D.ssa Regina Antonella Bardari

Firmato digitalmente da:

REGINA ANTONELLA BARDARI

Ministero dell'Interno/97420690584

Firmato il 30/12/2021 23:36

Seriale Certificato: 7862

Valido dal 22/02/2019 al 22/02/2022

TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

